

137.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Commissione permanente (Richieste di esprimere il parere ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento)	2849
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	2850
Documenti ministeriali (Trasmissione)	2852
Missioni vevoli nella seduta del 19 febbraio 1993	2849
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	2849
(Annunzio)	2849
Risoluzione, interpellanza e interrogazioni (Annunzio)	2852
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2852

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 19 febbraio 1993.**

Giorgio Carta, d'Aquino, Foschi, Tremaglia.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 febbraio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FARIGU e PIRO: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti delle associazioni che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone handicappate » (2272);

PIZZINATO ed altri: « Tutela delle pari opportunità nell'accesso al lavoro indipendentemente da rapporti di parentela o di affinità » (2273);

GASPAROTTO ed altri: « Nuove norme riguardanti l'avanzamento e lo stato degli ufficiali di cui all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni » (2274);

PIREDDA: « Istituzione del fondo di solidarietà nazionale per l'occupazione temporanea e norme in materia di occupazione » (2275);

TASSI: « Norme per il risarcimento a carico dello Stato dei danni subiti da cittadini per delitti commessi da ignoti o da persone incapaci » (2276);

BAMPO: « Norme per l'importazione da paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione » (2277);

D'ALEMA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchie-

sta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) » (2278).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Mazzuconi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità agli amministratori locali » (934) (annunziata nella seduta del 17 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Zampieri.

Richieste, da parte di una Commissione permanente, di esprimere il parere ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

La II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I e della II Commissione, il parere della II Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

SAVIO ed altri: « Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (492); BORGOGGIO: « Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (1201); BIONDI: « Competenza dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica » (1208) (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta.

La II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede referente, con il parere della I e della II Commissione, il parere della II Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

TARADASH ed altri: « Abolizione dell'ordine dei giornalisti ed istituzione della carta d'identità professionale del giornalista professionista » (420) (*urgenza*); TATARELLA: « Soppressione dell'ordine professionale dei giornalisti » (572); ALTISSIMO ed altri: « Liberalizzazione dell'attività giornalistica e abrogazione delle norme che disciplinano l'ordinamento della professione di giornalista » (865) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 16 febbraio 1993, copia della sentenza n. 53 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 204), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 236, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non con-

sentono l'applicazione degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio »;

con lettera in data 16 febbraio 1993, copia della sentenza n. 54 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 205), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 380, secondo comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4 dello stesso codice ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 55 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 206), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 267 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata in riferimento agli articoli 5, 132 e 134 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio »;

n. 56 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 207), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 452, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione dal tribunale di Piacenza con ordinanze del 7 aprile e 19 maggio 1992 »;

n. 57 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 208), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, se-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1993

condo comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Torino e dal pretore di Milano »;

n. 58 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 209), con la quale ha dichiarato:

« 1) che spettano alla regione - e per essa alle unità sanitarie locali - le competenze già svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 per la tutela delle lavoratrici madri »;

« 2) che spettano alla regione - e per essa alle unità sanitarie locali - le competenze già svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive »;

n. 59 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 210), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione dal tribunale militare di Padova con ordinanza del 15 aprile 1992 »;

n. 60 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 211), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta alla regione Umbria applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), in relazione alle infrazioni alla disciplina relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, stabilita dal regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE del 25 aprile 1988 »;

n. 61 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 212), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato proposto dalla regione Lombardia in relazione alla nota del Ministero della sanità, Direzione generale servizi igiene pubblica, Div. VI prot. n. 406/AG.2.6./734, del 24 giugno 1992 »;

n. 62 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 213), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti dell'articolo 2, primo comma e prima parte del terzo comma, della legge 29 maggio 1989, n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate ai campionati mondiali di calcio del 1990) e dell'articolo 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46 (Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio 1990), in relazione all'articolo 97 della Costituzione »;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti degli articoli 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, della legge 29 maggio 1989, n. 205 e dell'articolo 2, primo comma, lettera e) della legge della regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in relazione agli articoli 3, 24, 113 e 128 della Costituzione »;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1989, n. 205 in relazione agli articoli 3, 11, 24, 97 e 113 della Costituzione »;

n. 63 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 214), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del de-

creto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno »;

n. 64 dell'8 febbraio 1993 (doc. VII, n. 215), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 206);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 204, 205, 207 e 210);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 213);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 208);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 214);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 212);

alla I e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 211);

alla II e alla IX Commissione (doc. VII, n. 215);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 209);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991, n. 282, la relazione del direttore della Direzione centrale della sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA — prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85 — sull'attività svolta dalla direzione stessa nell'anno 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 10 febbraio 1993, una nota informativa accompagnata da una serie di schede di valutazione, predisposte — su incarico del Ministero degli affari esteri — dalla società italiana di monitoraggio nel biennio 1991-1992, relative a 32 progetti realizzati dalla cooperazione italiana in alcuni paesi in via di sviluppo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una risoluzione, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.